CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance

Attestazione documenti allegati

Decreto del Sindaco/Deliberazione N. 12 del 13/02/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DI ENTI DIVERSI DAI COMUNI DEL PROPRIO TERRITORIO_APPROVAZIONE

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code

Allegati:

Nome file allegato: DEL_DETSINDM_12_2025.pdf.p7m
Hash:
AC8AC5C058B2813D265454105E0AD6E133D26155D385F4ECF5A86390BDA1360783FFA4BFD426E08
27AE350F54BD6B47AB5DB9AEB9951B356C2AFCF7FC77ADA46

Nome file allegato: accordo di collaborazione altri enti_2025_def.pdf.p7m
Hash:
2CBF073937F6FAD142C2126AB14F6C35A6D476CE2136DE0359FCC8B3CC69B9EEE3DA970AE82372F
D67DC30AB9405259A4135CC3F8B5BC613603291EA93114359

Sottoscritta da
La SEGRETARIA GENERALE
Maria Concetta Giardina
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sindaco metropolitano
Direzione Scuole e Governance

N. 12/2025 del registro degli Atti del Sindaco metropolitano

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DI ENTI DIVERSI DAI COMUNI DEL PROPRIO TERRITORIO_APPROVAZIONE

In data 13/02/2025 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha promosso l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011, di attuazione della suddetta legge n. 136/2010, finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, che disciplina l’adesione e il funzionamento delle SUA;

Visto l’ “Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni dei Comuni dell’area metropolitana”, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53 del 02/12/2015, e rinnovato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 10/04/2019, che prevede, tra l’altro, la definizione e la formalizzazione di Protocolli operativi (art.2 c.1), nonché l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attività di collaborazione (art. 6);

Visto il Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 68/20;

copia informatica per consultazione

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d'ora innanzi codice) e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ANAC per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del codice, approvato con la Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Preso atto che, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore, la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Genova è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza qualificate tenuto presso ANAC ai sensi dell'art. 63 comma 1 del codice;

Considerato
che, alla luce del sistema della qualificazione delle Stazioni Appaltanti delineato dal nuovo codice dei contratti pubblici, si rende necessario disciplinare con un accordo di collaborazione "aperto" alle adesioni degli Enti soggetti al regime di qualificazione, le attività che la Stazione Appaltante metropolitana può essere chiamata svolgere a vantaggio degli Enti - diversi dai Comuni del proprio territorio- con gare specifiche per l'attuazione di uno specifico intervento o attraverso procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze di beni o servizi prospettate da più Enti;

che, in particolare, all'accordo di collaborazione potranno aderire gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado che insistono sul territorio della Città Metropolitana di Genova in quanto Enti sottoposti al regime di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici;

che tale iniziativa rientra nella *mission* di ogni Stazione Appaltante e Centrale di committenza qualificata ed, in particolare, di quelle qualificate *ex lege* consistente nel supportare le Stazioni Appaltanti non qualificate assicurando lo svolgimento della fase di affidamento in condizioni di legalità, sicurezza, trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, garantendo altresì la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

Ritenuto, quindi, di approvare l'allegato schema di "Accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a favore di Enti diversi dai Comuni del proprio territorio", che diviene parte sostanziale ed integrante del presente decreto, destinato a regolamentare i rapporti tra Città metropolitana e gli Enti interessati all'iniziativa, definendone i rispettivi impegni e le modalità operative, ivi compresa la compartecipazione degli Enti aderenti alle spese di funzionamento della SUA attraverso il rimborso di una parte dei relativi costi secondo quanto dettagliato nell'allegato schema di accordo;

copia informatica per consultazione

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Norma Tombesi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 12/02/2025

DISPONE

Per quanto sopra espresso e considerato

1) di approvare lo schema, parte sostanziale ed integrante del presente decreto, del "Accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a favore di Enti diversi dai Comuni del proprio territorio";

2) di autorizzare la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i singoli Enti che ne faranno richiesta, adempiendo attraverso gli uffici di competenza a tutti gli atti amministrativi, operativi e di gestione propedeutici e conseguenti;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del Bilancio della Città Metropolitana dall'approvazione del presente atto.

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO F.F.
Antonio Segalerba
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a favore di Enti diversi dai Comuni del proprio territorio

TRA

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova (di seguito denominata SUA), Codice Fiscale: 80007350103, avente sede a Genova, Piazzale Mazzini 2, rappresentata dal Direttore Paolo Sinisi domiciliato ai fini del presente atto in Genova, Piazzale Mazzini 2, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo operativo ai sensi del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 93 del 13.12.2024 recante "Rinnovo della delega generale ai direttori e dirigenti per la gestione dei procedimenti e adempimenti amministrativi di competenza"

E

Enti, diversi dai Comuni del territorio metropolitano di Genova, soggetti al regime di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, codice dei contratti pubblici, d'ora innanzi "Codice".

PREMESSO CHE

- in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 36/2023 con efficacia a partire da 1° luglio 2023 e successivamente modificato con Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, il quale:
  - all'articolo 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto legislativo;
  - all'articolo 62, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

    a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

    b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

    c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "*Stazione Unica*

copia informatica per consultazione

Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

- la SUA, ai sensi dell'art. 1, comma 44 lett c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, svolge procedure di gara per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, in favore dei Comuni ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Genova nonché sottoscrittori del "*Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano*" approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 68 del 2020;

- la SUA, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, svolge attività di Centrale di Committenza;

- la SUA è Soggetto Aggregatore per quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e che, in tale sua veste, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate;

- la SUA, qualificata *ex lege* quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, può estendere le sue funzioni ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 4 del Codice dei Contratti Pubblici anche in favore degli altri Enti diversi dai Comuni, prevedendo una compartecipazione alle proprie spese di funzionamento;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse. 3

Articolo 2 - Ambito di operatività ed oggetto 3

Articolo 3 - Durata e cause di scioglimento. 3

Articolo 4 - Modalità di adesione. 4

Articolo 5 - Attività degli Enti aderenti. 4

Articolo 6 - Attività della SUA. 5

Articolo 7 - Programmazione dell'attività della SUA. 6

Art. 8 - Regole di organizzazione e funzionamento. 7

Art. 9 - Schemi tipo e clausole d'obbligo. 7

Articolo 10 - Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC. 8

Articolo 11 – Compartecipazione alle spese di funzionamento della SUA 8

Articolo 12- Rimborso spese anticipate e incentivi funzioni tecniche 9

Articolo 13- Rapporti finanziari tra la SUA e l'Ente aderente 9

copia informatica per consultazione

Articolo 14 - Risorse strumentali. 10

Articolo 15 - Contenzioso di gara. 10

Articolo 16 - Contenzioso relativo all'attivazione dell'accordo di collaborazione 10

Articolo 17 - Esenzione per bollo e registrazione 10

Articolo 18 - Norma finale 10

Articolo 1 – Premesse.

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di collaborazione. L'esecuzione dell'Accordo e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 2 - Ambito di operatività ed oggetto

1. La SUA opera come Stazione Unica Appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell' combinato disposto dell'articolo 63, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici svolgendo, in favore degli Enti che abbiano aderito al presente accordo (di seguito "Enti aderenti"), le attività di committenza, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. In particolare al presente accordo possono aderire gli Istituti di Istruzione che insistono sul territorio della Città Metropolitana di Genova e gli altri Enti sottoposti al regime di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici.

3. Il presente accordo di collaborazione (di seguito "accordo") disciplina i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato di importo superiore a 140.000 euro.

4. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, il presente accordo non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.

5. In caso di servizi o forniture di particolare complessità o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti, la SUA potrà svolgere la procedura di affidamento su delega, anche per più Enti aderenti mediante suddivisione dell'affidamento in lotti.

6. In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che si intendono sempre demandate all'Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente, alla stregua dell'ordinamento vigente (si veda, a titolo d'esempio, il disposto di cui all'art. 62 comma 6 del Codice), salvo diverso accordo con la SUA.

Articolo 3 - Durata e cause di scioglimento.

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato se, allo scadere del termine di durata, gli Enti aderenti non avranno manifestato la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.

2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti aderenti mediante comunicazione scritta

copia informatica per consultazione

indirizzata alla SUA. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o la lettera invito già inviata, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi alle procedure che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Articolo 4 - Modalità di adesione.

1. Il presente atto è aperto all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori originari. L'adesione si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città Metropolitana di Genova e sottoscrizione del testo dell'accordo da parte del legale rappresentante.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli enti aderenti.

Articolo 5 - Attività degli Enti aderenti.

1. Gli Enti sottoscrittori del presente accordo:
   a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;
   b) comunicano alla SUA, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa nel corso della successiva annualità;
   c) nominano il Responsabile del procedimento della fase di progettazione ed il Responsabile del procedimento della fase di esecuzione (anche identificabili nella stessa persona) ai sensi dell'art. 62 comma 13 ultimo capoverso del Codice;
   d) adottano la determinazione a contrarre. Tale determinazione dovrà riportare, oltre agli elementi di cui al comma 2 del presente articolo se del caso, il CUP, che, se previsto dovrà essere richiesto dall'Ente aderente nonché prevedere l'impegno delle spese indicate dai successivi artt. 11 e 12;
   e) curano la redazione e l'approvazione del progetti relativi ai lavori ovvero al servizio o alla i fornitura oggetto di affidamento;
   f) definiscono di concerto con la SUA, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso definiscono di concerto con la SUA le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
   g) collaborano con la SUA alla definizione degli aspetti tecnici e prestazionali degli atti di gara con particolare riferimento ai requisiti speciali, alle norme di garanzia della qualità ed alle specifiche tecniche;
   h) collaborano con la SUA nella gestione dei quesiti proposti dagli operatori economici, e nella conseguente predisposizione dei chiarimenti, con particolare riguardo a quelli di contenuto tecnico;
   i) provvedono, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, a versare alla SUA gli importi relativi alle spese di cui ai successivi artt. 11 e 12;
   j) subentrano al rup individuato dalla SUA metropolitana nominando un proprio rup relativamente all'esecuzione del contratto;
   k) stipulano il contratto nel rispetto dei termini stabiliti dal codice dei contratti;
   l) curano l'esecuzione del contratto e tutte le comunicazioni ad ANAC relative al suo monitoraggio
   m) curano il collaudo per i lavori /la verifica di conformità per i servizi e per le forniture; comunicano alla SUA tutti i dati successivi all'aggiudicazione, ossia:

I. la data di stipula contratto;
II. la data consegna lavori o la data/il periodo di realizzazione del servizio o della consegna della fornitura;
III. gli stati di avanzamento ed eventuali sospensioni dei lavori, servizi o forniture;
IV. ogni altra informazione richiesta dalla SUA.

copia informatica per consultazione

2. La determinazione a contrarre, adottata dagli Enti sottoscrittori, individua, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, di concerto con la SUA, la procedura di gara prescelta e il criterio di aggiudicazione da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario, indica se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, definisce la forma di stipula.

3. Con la stessa l'Ente sottoscrittore impegna le somme da liquidare alla Città Metropolitana a titolo di :

- incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Codice come definiti e commisurati dal vigente regolamento degli incentivi di Città metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 47 del 27/06/2024, https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/regolamento-gli-incentivi

con particolare riferimento all'art. 13 recante "*Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza"*;

- rimborso delle spese vive anticipate dalla Città metropolitana dettagliate all'art. 12 del presente accordo;

- compartecipazione alle spese di funzionamento della SUA tramite rimborso pro - quota dei relativi costi definiti proporzionalmente all'importo a base di gara relativo alla procedura cui è riferita la richiesta di assistenza, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente accordo;

4. Per le gare che interessino congiuntamente più Enti aderenti la scelta delle procedure per l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi congiuntamente.

Articolo 6 - Attività della SUA.

1. La SUA:

a) favorisce la stipula dell'accordo con gli Enti aderenti, curando le attività informative e propedeutiche generali;
b) gestisce i rapporti con gli Enti aderenti, tra cui le attività di assistenza tecnico amministrativa e di coordinamento generale, tramite incontri e sessioni formative ed informative;
c) redige circolari, atti istruttori e pareri circa questioni giuridico-amministrative di interesse trasversale degli Enti aderenti;
d) redige la programmazione delle proprie attività da svolgersi su delega degli Enti aderenti all'accordo coordinandola con quella da svolgersi su delega degli Enti del territorio metropolitano (Comuni e loro forme associative);
e) gestisce ed aggiorna, con il supporto dei sistemi informativi della Città Metropolitana, il proprio sito ufficiale;
f) predispone ed aggiorna i modelli di Bando, Disciplinare di gara e di schemi di contratto;
g) collabora alla predisposizione e riceve dagli Enti aderenti gli atti di gara : Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati tecnici, documenti relativi alla quantificazione degli importi a base di gara, piani economici finanziari (per i contratti di partenariato pubblico privato);
h) definisce di concerto con l'Ente aderente, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
i) nomina tra i propri dipendenti un Responsabile Unico del Progetto;
j) cura tutte le fasi della procedura di gara fino all'adozione dell'Atto di aggiudicazione;
k) verifica la completezza dei documenti trasmessi dagli Enti, procedendo, dopo aver acquisito il CIG (codice identificativo gara), alla pubblicazione degli atti di gara tramite

copia informatica per consultazione

piattaforma certificata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, coerentemente alla programmazione degli interventi di cui al precedente articolo;

l) anticipa il contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;
m) cura la pubblicità legale della gara tramite la piattaforma telematica in uso e BDNCP;
n) individua, di concerto con l'Ente, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte e le date di svolgimento delle sedute di gara;
o) nomina il Presidente, i membri esperti della Commissione Giudicatrice e i verbalizzanti, in conformità a quanto disposto dagli artt. 51 e 93 del Codice;
p) attiva l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse avvalendosi, se ritenuto necessario, del contributo della Commissione Giudicatrice;
q) effettua la verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità economico e finanziaria, tecniche e professionali, tramite controlli presso gli uffici di competenza;
r) adotta eventuali provvedimenti di esclusione, effettua l'aggiudicazione con apposita determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione ed è stato verificato il possesso dei requisiti generali e speciali;
s) cura le comunicazioni ai concorrenti;
t) cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo la normativa vigente tramite la piattaforma telematica di gara;
u) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura metropolitana.

2. Il Dirigente della SUA, non appena ricevuta dall'Ente aderente richiesta formale di avvio di una procedura di gara, individua un gruppo di lavoro tra dipendenti in servizio presso la SUA. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile Unico di Progetto e dei componenti sono comunicati tempestivamente all'Ente aderente.

3. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari del presente accordo, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:

A. aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 62 comma 1 del codice dei contratti pubblici (€ 500.000);
B. aventi ad oggetto appalti per l'acquisto di beni e servizi: il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia superiore alla soglia dell'affidamento diretto (€140.000) ;
C. aventi ad oggetto concessioni di beni o servizi: il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia superiore alla soglia prevista dall'art. 5 comma 5 dell'allegato II.4 al Codice (€ 140.000).

4. Le soglie di cui al comma precedente possono essere soggette a variazioni in ragione di eventuali modifiche normative. In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che si intendono sempre demandate all'Ente aderente le procedure di affidamento che lo stesso può svolgere autonomamente, alla stregua dell'ordinamento vigente, salvo diverso accordo con la SUA.

5. Restano escluse dallo svolgimento per il tramite della SUA tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate.

6. E' comunque facoltà dell'Ente aderente, svolgere procedure di gara senza ricorrere alla SUA nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Programmazione dell'attività della SUA.

1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, a fornire alla SUA le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa un' adeguata programmazione delle proprie attività.

2. Al fine di assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ente sottoscrittore trasmette alla SUA, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nel corso dell'anno successivo per suo tramite.

copia informatica per consultazione

3. Sulla base delle richieste di assistenza e ferma la precedenza da accordare alle procedure di gara da svolgersi su delega dei Comuni del territorio metropolitano e loro forme associative, la SUA redige la propria programmazione assegnando un ordine di priorità alle richieste di assistenza promananti dagli Enti aderenti al presente accordo, secondo i seguenti criteri :

- affidamenti di lavori/ servizi/ forniture con finanziamento esterno secondo l'ordine di scadenza dei termini del finanziamento;
- ordine cronologico di arrivo della richiesta di assistenza;

4. Tale programmazione, da coordinarsi con quella relativa alle richieste promananti dai Comuni del territorio metropolitano che saranno sempre considerate prioritarie, potrà essere modificata e aggiornata alla luce di sopravvenute urgenze, non prevedibili al momento dell'invio dell'elenco di cui al comma 2.

5. Le procedure di gara non inserite dall'Ente aderente nell'elenco di cui al precedente comma 2 e segnalate alla SUA nel corso dell'anno, saranno prese in carico dalla SUA, esclusivamente se connotate da urgenza dovuta ad eventi imprevedibili, e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure già programmate.

6. In ogni caso, la programmazione della SUA sarà predisposta prediligendo le iniziative di acquisto in forma aggregata, prevalentemente utilizzando lo strumento dell'Accordo Quadro o Convenzione e relative ad importi superiori alle soglie europee.

7. In caso di procedure dettate da urgenza, la SUA potrà richiedere ai committenti il supporto di personale qualificato al fine di consentire l'avvio della gara nei tempi richiesti.

Art. 8 - Regole di organizzazione e funzionamento.

1. I rapporti organizzativi tra Enti aderenti e Città Metropolitana devono essere improntati a semplificazione, comunicazione chiara e completa, rispetto dei tempi intermedi, svolgimento in forma congiunta delle attività che devono essere raccordate.

2. A tal fine gli Enti aderenti si impegnano a comunicare tempestivamente i nominativi e i recapiti dei referenti e dei responsabili di procedimento, per ciascun lavoro, servizio o fornitura nonché per il rispetto della programmazione definita.

3. Spetta al referente dell'Ente aderente formulare apposita richiesta di assistenza.

4. Gli Enti aderenti, per garantire il miglior collegamento della SUA con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari e organizzative eventualmente necessarie.

5. In attuazione degli interventi programmati, la SUA potrà modificare l'ordine di priorità assegnato e procedere ad una riformulazione della calendarizzazione proposta, qualora gli Enti aderenti non producano documenti di gara perfezionati o non rispettino i tempi intermedi precedentemente concordati.

6. Gli Enti contraenti sono tenuti a comunicare alla SUA, su richiesta della medesima, ogni informazione utile in merito all'esecuzione dei contratti affidati in applicazione del presente accordo operativo. Devono essere in ogni caso portate a conoscenza della SUA tutte le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti medesimi.

Art. 9 - Schemi tipo e clausole d'obbligo.

1. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare gli schemi di atti secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA.

2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 13, è disciplinato l'impegno dell'impresa a comunicare all'ente committente i dati relativi agli operatori economici chiamati a svolgere le lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.,

copia informatica per consultazione

e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura compente per territorio.

3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola sull'obbligo dell'aggiudicatario a riferire tempestivamente all'Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento/servizio/fornitura. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 10 - Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC.

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla SUA se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la SUA i documenti relativi al finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
- la SUA tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
- nella definizione degli atti di gara, la SUA e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli articoli 47 e segg. del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'articolo 50 e dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021;
- all' approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;
- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;

Articolo 11 – Compartecipazione alle spese di funzionamento della SUA

1. Ciascun Ente aderente compartecipa alle spese di funzionamento della SUA (individuate forfetariamente nei costi del personale e della piattaforma telematica di approvvigionamento digitale in uso), rimborsando una parte dei relativi costi definiti proporzionalmente all'importo a base di gara relativo alla procedura cui è riferita la richiesta di assistenza.

2. Sulla base del costo medio orario dei dipendenti della SUA (pari a € 24,33), delle ore/uomo medie stimate necessarie allo svolgimento delle diverse tipologie di procedure di gara e dell'incidenza stimata delle spese per la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (pari a 100,00 euro per ciascuna procedura di gara), sono individuate le seguenti fasce di importo di rimborso dei costi dovuti dell'Ente aderente per ciascuna richiesta di assistenza attivata:

a) per gare relative all'affidamento di appalti / concessioni di servizi/ forniture aventi importo a base di gara compreso tra € 140.000,00 e € 750.000,00 – stima di 100 ore/uomo + incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 2.500;

copia informatica per consultazione

b) per gare relative all'affidamento di appalti /concessioni di servizi/ forniture aventi importo a base di gara superiore a € 750.000,00 e fino a € 5.000.000,00– stima di 140 ore/uomo + incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 3.500;

c) per gare relative all'affidamento di appalti /concessioni di servizi/ forniture aventi importo a base di gara superiore a € 5.000.000,00– stima di 200 ore/uomo + incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 5.000;

d) per gare relative all'affidamento di appalti /concessioni di lavori aventi importo a base di gara compreso tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 – stima di 100 ore/uomo+ incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 2.500;

e) per gare relative all'affidamento di appalti /concessioni di lavori aventi importo a base di gara superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea– stima di 140 ore/uomo + incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 3.500;

f) per gare relative all'affidamento di appalti /concessioni di lavori aventi importo a base di gara superiore alla soglia di rilevanza europea– stima di 200 ore/uomo+ incidenza spesa piattaforma- contributo pari ad € 5.000;

3. Nel caso in cui la gara sia suddivisa in più lotti l'importo di cui sopra sarà determinato con riferimento al valore complessivo dei lotti e corrisposto pro quota in relazione al/i lotto/i di interesse di ciascun ente aderente.

Articolo 12- Rimborso spese anticipate e incentivi funzioni tecniche

1. L'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città metropolitana delle spese vive sostenute per l'espletamento della procedura di gara, quali:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) gli eventuali compensi, preventivamente concordati con l'Ente aderente, dovuti ai componenti esterni della commissione giudicatrice nominata per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'Ente;

c) quanto eventualmente dovuto per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici : nel solo caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, oltre all'eventuale rimborso del contributo unificato in caso di condanna alle spese processuali.

2. L'Ente aderente è altresì tenuto al versamento alla Città Metropolitana delle somme dovute a titolo di incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Codice come definiti e quantificati ai sensi del vigente regolamento degli incentivi di Città metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.47 del 27/06/2024 https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/regolamento-gli-incentivi

con particolare riferimento all'art. 13 recante "Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza",

Articolo 13- Rapporti finanziari tra la SUA e l'Ente aderente

1.La SUA, al momento della presa in carico della richiesta di assistenza, comunica formalmente all'Ente aderente gli importi a suo carico ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente accordo.
2.L'Ente aderente, al momento dell'adozione della determinazione a contrarre, assume l'impegno di spesa relativo agli importi spettanti alla Città metropolitana di Genova ai sensi degli articoli 11 e 12. In caso di constatata mancata assunzione dell'impegno di spesa di cui al comma precedente la SUA metropolitana non procede con l'espletamento della procedura di gara.
3.La SUA, a completamento della fase di aggiudicazione della singola procedura, redige un

copia informatica per consultazione

rendiconto relativamente alle spese anticipate, agli incentivi nonché al contributo alle proprie spese di funzionamento e lo invia all'Ente aderente affinchè possa procedere al corrispondente versamento.

Articolo 14 - Risorse strumentali.

1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Genova, che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie al corretto funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività ad essa assegnate.

Articolo 15 - Contenzioso di gara.

1. La SUA cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e, nei casi previsti dal successivo comma, curando anche la posizione dell'Ente in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Genova.

2. Qualora l'Ente sottoscrittore decida di non farsi assistere da un legale di sua fiducia, la SUA provvederà a chiedere il rimborso degli oneri professionali degli Avvocati dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Genova per il singolo giudizio, nei limiti di cui alla regolamentazione adottata dalla Città Metropolitana con il proprio Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, art. 205, 3 comma. A tal fine, in caso di contenzioso, l'Ente aderente impegna per ciascun grado di giudizio la somma di € 2.500,00 a titolo di presumibile importo per la liquidazione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati della Città Metropolitana in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite. Ove, all'esito del giudizio, l'importo impegnato in linea di massima non risultasse sufficiente, l'Ente aderente procede alla sua integrazione.

3. In caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese, l'Avvocatura provvederà al loro recupero per la successiva liquidazione in favore dei legali dell'Ente. Nulla è dovuto da parte dell'Ente rappresentato.

4. In caso di pronuncia sfavorevole con compensazione delle spese legali, nulla è dovuto agli Avvocati della Città metropolitana di Genova e la SUA provvederà a chiedere all'Ente il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente vittorioso, semprechè la soccombenza non sia imputabile unicamente alla Città Metropolitana di Genova.

5. In caso di pronuncia sfavorevole con condanna alle spese legali, nulla è dovuto agli Avvocati della Città metropolitana di Genova e la SUA provvederà a chiedere all'Ente contraente il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente vittorioso unitamente agli onorari liquidati in favore dell'avvocato della controparte, semprechè la soccombenza non sia imputabile unicamente alla Città metropolitana di Genova.

Articolo 16 - Contenzioso relativo all'attivazione dell'accordo di collaborazione

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo operativo che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Genova.

Articolo 17 - Esenzione per bollo e registrazione

1. Il presente accordo di collaborazione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 18 - Norma finale

1. Il presente accordo recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative.

copia informatica per consultazione

Per l'Ente Aderente …….

(il legale rappresentante ……)

per la SUA - Stazione Unica Appaltante
della Città Metropolitana di Genova
(il Direttore ……..)

copia informatica per consultazione

Proposta n. 383/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Genova li, 11/02/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(PAOLO SINISI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione